



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**( Provincia di Enna )**

ORDINANZA SINDACALE N. 34

DEL 28.08.2015

**OGGETTO:** Revoca e modifica Ordinanza Sindacale n. 27 del 04.10.2010, avente per oggetto divieto di svolgimento cortei funebri.

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che nel Comune di Valguarnera Caropepe è usanza da vecchia data lo svolgersi dei cortei funebri a piedi dalla casa del defunto alla chiesa parrocchiale per proseguire, dopo lo svolgersi delle funzioni per le esequie, fino al cimitero comunale;

- che con delibera n. 31 del 30 luglio 2015, il Consiglio Comunale, ha votato un indirizzo politico-amministrativo, che impegnava l'Amministrazione Comunale a disporre la revoca del divieto di svolgimento di cortei funebri a piedi;

**Considerato** che ripristinare lo svolgimento dei cortei funebri a piedi, scaturisce per soddisfare le innumerevoli lamentele manifestate dalla collettività, privata da una disposizione a potere rendere il giusto rispetto ai propri defunti;

**Rilevato** che il pregiudizio, al regolare flusso veicolare della circolazione urbana, per lo svolgimento a piedi dei cortei funebri, può essere superato mediante l'utilizzo, del personale di Polizia Locale;

**Ritenuto** di dovere ossequiare l'atto di indirizzo prospettato dal Consiglio Comunale, per le finalità di interesse collettivo che si intendono perseguire;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 04.10.2010, avente per oggetto divieto di svolgimento cortei funebri;

**Visto** il parere favorevole reso ai fini della viabilità dal Resp. Servizio Staff-Polizia Municipale;

**Visto** il T.U. sulla Circolazione Stradale, D.L.g.s. n. 285 del 30.04.1992 modificato ed integrato con L. n. 120/10;

**Visto** il Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali Vigente nella Regione Siciliana, di cui alla L.R. 15.03.1963 n. 16.

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 83 del 10/10/2012;

## REVOCA

con effetto immediato la precedente ordinanza sindacale n. n. 27 del 04.10.2010;

## ORDINA

Con decorrenza dalla data del 01/09/2018

- 1) **Sono autorizzati** gli svolgimenti dei cortei funebri a piedi, con obbligo di informare il Comando di Polizia Locale, l'orario prescelto dodici ore prima dello svolgimento del corteo, il quale organizzerà i servizi e si farà carico di regolamentare la viabilità, ai fini di evitare ingorghi e pericoli;
- 2) **E' facoltà inoltre**, di svolgere i cortei con autoveicoli adibiti al trasporto funebre, in conformità alla segnaletica stradale vigente;
- 3) **I funerali** si svolgeranno tassativamente nell' orario previsto di apertura e chiusura dell'area cimiteriale comunale secondo il seguente calendario ove l'orario indicato si riferisce al limite massimo entro il quale il feretro deve obbligatoriamente giungere all'interno del cimitero:

Periodo invernale (ora legale)	ore 16.45
Periodo estivo (ora solare)	ore 17.45

- 4) **Non si accetteranno** feretri che perverranno nel cimitero comunale oltre il limite orario sopra indicato;
- 5) **Il Responsabile** dei Servizi cimiteriali in eccezionali circostanze (ad esempio 2 funerali nello stesso giorno) potrà concedere eventuali deroghe a quanto sopra disposto, sentita la disponibilità della Polizia Locale;
- 6) **Demandare** ai Responsabile del Servizio di Vigilanza e dell'area Tecnica, ogni adempimento per assicurare l'osservanza del presente provvedimento.
- 7) **La inosservanza** della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

## DISPONE

la consegna di copia della presente ordinanza a:

- Clero locale;
- Agenzie di pompe funebri operanti nel territorio;
- Servizi comunali interessati;

La presente ordinanza, è portata a conoscenza della cittadinanza mediante diffusione all'Albo pretorio e sul sito internet comunale.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei lavori Pubblici secondo le formalità di cui all'art. 74 del Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.09.1996) n. 610.

Nei confronti dei contravventori, saranno applicate le sanzioni Amministrative previste dalle vigenti disposizioni di Legge.-

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.-

**IL SINDACO**

Dott.ssa Francesca Draia

